



LE ISPEZIONI, LE PERQUISIZIONI E I SEQUESTRI

Introduzione

Benvenuti, in questa lezione approfondiremo:

- le ispezioni
- le perquisizioni
- i sequestri

Bene, non ci resta che cominciare!

Le ispezioni

L'ispezione (art. 244 c.p.p.) è un mezzo di ricerca della prova consistente prevalentemente in un'attività descrittiva dello stato dei luoghi, delle cose e delle persone finalizzata a ricercare le tracce o gli altri effetti materiali del reato ovvero i segni e le conseguenze dai quali si può dedurre sia stato commesso un illecito.

Nel caso in cui non sia possibile rintracciare le tracce o gli effetti materiali, l'Autorità giudiziaria cerca di verificare lo stato preesistente ed individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. A tal fine, può disporre anche rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

In caso di necessità, l'ispezione si svolge con l'impiego di mezzi coercitivi: il giudice ed il Pubblico Ministero, difatti, possono disporre l'intervento della Polizia giudiziaria nel compimento di tali attività e nel rispetto di determinate formalità nel caso in cui si proceda alle ispezioni di persone e luoghi.

In ogni caso l'ispezione è disposta con decreto motivato.

In base all'oggetto dell'attività che la riguarda, l'ispezione può essere: **personale, locale o reale.**



L'ispezione personale

L'ispezione personale ricerca le tracce o gli effetti del reato su una determinata persona.

Quando si deve procedere all'ispezione personale, la legge impone determinate precauzioni; pertanto, prima di procedere all'ispezione personale, l'interessato - vale a dire, la persona sulla quale verrà eseguita l'ispezione - , viene avvertito dalla Polizia giudiziaria della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purché immediatamente reperibile ed idonea (che non sia un soggetto minore di quattordici anni e abbia la capacità di intendere e di volere).

Tale attività deve essere eseguita nel rispetto della dignità della persona che vi è sottoposta e del pudore e può essere compiuta anche per mezzo di un medico. In tal caso, l'autorità giudiziaria si può astenere dall'assistere alle operazioni.

L'ispezione locale consiste nell'accedere in determinati luoghi dove si presume sia accaduto il fatto di reato. All'imputato e al soggetto che abbia l'attuale disponibilità del luogo dove viene eseguita l'ispezione, se presenti, la Polizia giudiziaria consegna una copia del decreto che dispone l'accertamento. Durante l'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, scrivendo nel verbale i motivi del provvedimento, che nessuno si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre in modo coattivo sul posto il trasgressore (art. 246 c.p.p.).

L'ispezione reale, infine, si concentra su determinati beni o oggetti.

Le ispezioni, in quanto atti a sorpresa, costituiscono un'attività urgente senza preavviso eseguita da parte della Polizia giudiziaria.

Durante le indagini preliminari, difatti, l'ispezione è disposta e compiuta di propria iniziativa dalla P.G. in situazioni di urgenza sotto forma di accertamenti e rilievi (art. 354 c. 2).

In tali casi, tuttavia, la P.G. può disporre di sua iniziativa solo quei rilievi sulle persone che sono diversi dall'ispezione personale.

Quando il P.M. procede ad ispezione personalmente o mediante delega alla P.G. il difensore deve essere avvisato almeno ventiquattro ore prima.



Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione della prova, il P.M. può procedere anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo o anche senza darne avvio se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce possano essere alterate; in tali casi, tuttavia, il P.M. deve indicare a pena di nullità i motivi della deroga.

È fatta salva, in ogni caso, la volontà del difensore di intervenire.

Le perquisizioni

La perquisizione (art. 247 c.p.p.) consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento ovvero una persona da arrestare.

A tal fine si distingue tra:

perquisizione personale, se eseguita su una persona quando vi è fondato motivo di ritenere che questa occulti il corpo del reato o le cose pertinenti al reato.

Con la locuzione "corpo del reato" si intende fare riferimento alla cosa sulla quale o attraverso la quale il reato è stato commesso nonché le cose che costituiscono il prodotto, il profitto od il prezzo del reato stesso.

Quando si fa riferimento alle "cose pertinenti al reato", invece, si suole fare riferimento alle cose che hanno la funzione di provare, anche solo indirettamente, l'avvenuta consumazione dell'illecito o la responsabilità del suo autore.

La perquisizione **locale** è invece disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato.

Nel 2008 il legislatore ha ritenuto doveroso istituire, tramite l'inserimento del comma 1bis all'interno dell'articolo 247 c.p.p., anche una perquisizione di natura informatica quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.

Tale peculiare perquisizione è ordinata adottando tutte le misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne la relativa alterazione.



La perquisizione deve essere disposta con decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria (dal PM, nel corso delle indagini preliminari, che vi procede personalmente oppure delegando la P.G., dal giudice durante il dibattimento) a pena di nullità delle stessa.

Il decreto deve specificare quali siano i motivi che abbiano spinto l'Autorità giudiziaria a ritenere probabile che il corpo del reato o le cose pertinenti ad esso si trovino in quel determinato luogo, o ancora, indosso a quel determinato soggetto e, dunque, la presenza di sufficienti indizi di reato; per tale motivo, il decreto deve individuare anche gli estremi essenziali del fatto e delle norme che si assumono violate.

Nel corso delle indagini preliminari, gli ufficiali di P.G. possono procedere alla perquisizione personale o locale di propria iniziativa solo in caso di flagranza di reato (ovvero quando il reato sia ancora in corso oppure sia stato appena commesso) o di evasione.

La *ratio* è data dalla necessità di dover di far fronte a situazioni emergenziali dinanzi alle quali non è possibile e opportuno attendere il previo decreto del P.M.

In tali ipotesi, la Polizia giudiziaria dovrà trasmettere senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, il verbale delle operazioni al P.M., affinché possa procedere alla convalida della perquisizione eseguita in via d'urgenza.

Entro le quarantotto ore successive il P.M. procederà, dunque, alla convalida ove sussistano i presupposti.

Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, la Polizia giudiziaria può limitarsi ad invitare preventivamente l'interessato a consegnarla.

Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

Come per le ispezioni, anche in caso di perquisizione personale, prima di avviare le relative operazioni, l'Autorità giudiziaria deve consegnare all'interessato una copia del decreto, unitamente all'avviso della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile e idonea.

Valgono, inoltre, i medesimi principi già esposti in precedenza circa il rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi subisce la perquisizione personale.

Allo stesso modo, quando si procede a perquisizione locale, prima di avviare le relative operazioni, la Polizia giudiziaria deve consegnare all'interessato una copia del decreto, unitamente all'avviso della facoltà di farsi assistere o rappresentare da una persona di fiducia.



In fase di perquisizione locale, la Polizia giudiziaria ha inoltre la facoltà di estendere l'oggetto della ricerca dalla originaria perquisizione dei luoghi anche alla perquisizione delle persone ivi presenti o che nel frattempo siano sopraggiunte, qualora vi sia un'elevata probabilità che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato.

Le cose rinvenute nel corso della perquisizione che costituiscono corpo del reato o sono pertinenti al reato sono sottoposte a sequestro. Qualora si trovi la persona ricercata si dà invece esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare o ai provvedimenti di arresto o fermo.

Nel caso in cui alla perquisizione non sia seguito il sequestro, la riforma Cartabia ha introdotto un nuovo istituto: **l'opposizione contro il decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero.**

In particolare, l'indagato e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede in camera di consiglio.

Tale opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.

Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

I sequestri

La Polizia giudiziaria svolge un ruolo di primo piano anche per ciò che attiene i sequestri, in particolare per il sequestro preventivo e probatorio.

Data l'importanza della materia, ci limiteremo in questa lezione ad affrontare solo gli aspetti rilevanti per la Polizia giudiziaria e le sue funzioni legate a queste due tipologie di sequestri.

Il **sequestro probatorio** (art. 253 c.p.p.) consiste nell'assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima.



Tale vincolo di indisponibilità, difatti, serve per conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell'accertamento dei fatti.

Oggetto del sequestro probatorio sono il corpo del reato (ovvero le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso e le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo) nonché le cose pertinenti al reato (ovvero le cose che servono anche indirettamente all'accertamento dei fatti di reato, del suo autore e delle circostanze del reato).

Presupposto imprescindibile per procedere al sequestro penale in parola è che sia già configurabile un'ipotesi di reato, individuata nelle sue linee essenziali, e che sussista una relazione tra l'ipotesi criminosa medesima e i beni sottoposti a vincolo.

Trattandosi di misura coercitiva che incide sia sul diritto di proprietà che sulla libertà di iniziativa economica, tale sequestro può essere mantenuto per il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto e, dunque, finché sussistano le esigenze probatorie.

Il limite ultimo è costituito dalla sentenza irrevocabile, una volta intervenuta la quale il bene deve essere dissequestrato, salvo ne sia stata ordinata la confisca.

Nel corso delle indagini preliminari, la P.G. può eseguire sequestri probatori che devono essere, poi, convalidati dal Pubblico Ministero.

Pertanto, quello della Polizia giudiziaria è un potere connotato dall'urgenza che trova il suo fondamento nell'esigenza di conservare le tracce e le cose pertinenti al reato e, se del caso, di sequestrare il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, allorché non sia possibile un tempestivo intervento del P.M. o questi non abbia ancora assunto la direzione delle indagini.

Anche in tal caso, dunque, la Polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale di sequestro entro le quarantotto ore al P.M. il quale, a sua volta, nelle quarantotto ore successive convalida il sequestro con decreto motivato, ove ne ricorrano i presupposti.

In ogni caso, anche qualora il sequestro effettuato d'iniziativa dalla Polizia giudiziaria non sia convalidato, il P.M. ha sempre la possibilità di disporre autonomamente, durante tutta la durata delle indagini, il sequestro delle medesime cose già sequestrate dalla P.G.



Il sequestro **preventivo** (art. 321 c.p.p.), invece, è disposto nel corso delle indagini preliminari con decreto motivato del Pubblico Ministero quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Consiste essenzialmente in un atto che la Polizia giudiziaria esegue su delega dell'A.G. Tuttavia, nel corso delle indagini preliminari, quando una situazione d'urgenza non renda possibile l'attesa del provvedimento, gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono procedere a sequestro preventivo, il cui verbale dovrà essere trasmesso al P.M. competente per la convalida entro le quarantotto ore successive.

L'arresto in flagranza di reato

La Polizia giudiziaria ha il potere di disporre misure coercitive temporanee quali l'arresto e il fermo ovvero provvedimenti temporanei che comportano la restrizione della libertà personale solo in situazioni di urgenza di volta in volta soggette al controllo da parte dell'A.G.

Solo il giudice, difatti, è legittimato ad applicare una misura limitativa della libertà personale nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Ciò comporta che i provvedimenti disposti dalla P.G. debbano essere sempre soggetti a convalida da parte dell'A.G., nel rispetto di tempi ristretti (entro le quarantotto ore successive alla loro esecuzione) pena la perdita di efficacia della misura stessa.

L'arresto in flagranza di reato è un provvedimento adottato d'iniziativa dalla Polizia giudiziaria al fine di assicurare alla giustizia gli autori del reato e di impedire che lo stesso venga portato a conseguenze ulteriori.

Si definisce flagranza la situazione di colui che è colto nell'atto di commettere il reato (flagranza piena) la quale si distingue dallo stato di quasi-flagranza nella quale versa il soggetto inseguito dalla P.G., dalla persona offesa o da altre persone subito dopo il reato, ovvero, che è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.

Accanto a tale concetto tradizionale di flagranza, il legislatore ha previsto nuove ipotesi di flagranza differita che autorizzano la P.G. ad effettuare l'arresto di persone che abbiano compiuto atti violenti nelle



manifestazioni sportive o pubbliche quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

L'arresto in flagranza può essere obbligatorio o facoltativo, a seconda del reato per il quale si procede.

L'art. 380 c.p.p. dispone che l'arresto obbligatorio in flagranza può essere eseguito nell'ipotesi di delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

Anche in presenza dei delitti espressamente previsti al comma 2 dell'art. 380 c.p.p., sebbene aventi limiti edittali diversi da quelli enunciati nel primo comma, è possibile procedere all'arresto in flagranza (è il caso, ad esempio, del traffico di stupefacenti, del furto aggravato, della rapina, dell'estorsione, degli atti persecutori, dei maltrattamenti in famiglia, della pornografia minorile, della violenza sessuale).

La Riforma Cartabia ha poi provveduto a modificare il comma 3 dell'art. 380 c.p.p. e la relativa ipotesi di **arresto in flagranza**:

“se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire.

In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.

Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di Polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis”.

In base alla nuova disciplina, pertanto, la Polizia giudiziaria, nei soli casi di arresto in flagranza obbligatorio indicati dall'art. 380 c.p.p., può comunque effettuare l'arresto anche in assenza della querela, provvedendo, ovviamente, a compiere ogni attività utile per rintracciare la persona offesa al fine di raccogliere l'eventuale



querela, entro le quarantotto ore dall'arresto. Qualora ciò non avvenisse tempestivamente, l'arrestato deve essere immediatamente posto in libertà, mancando una condizione di procedibilità.

Il legislatore è, poi, opportunamente intervenuto anche sulle norme che disciplinano la fase processuale della convalida dell'arresto davanti al giudice (gli artt. 449 e 558 cod. proc. pen.), nel caso in cui l'udienza di convalida si svolga prima dello spirare del termine per raccogliere la querela nel termine di quarantotto ore. In questi casi il giudice deve procedere alla convalida dell'arresto, valutandone o meno la legittimità, e subito dopo sospendere il processo per direttissima in attesa di verificare se la querela sopraggiunga, sempre entro le quarantotto ore dall'arresto.

Per quanto riguarda l'arresto facoltativo in flagranza, l'art. 381 c.p.p. dispone che l'arresto facoltativo in flagranza può essere eseguito di caso di delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 381 c.p.p., a prescindere dai limiti edittali (quali ad esempio corruzione di minorenni, violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, furto, danneggiamento aggravato, truffa, violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale...).

All'arresto facoltativo in flagranza di reato si procede, però, solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

Tale valutazione è rimessa alla discrezionalità della Polizia giudiziaria.

Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto facoltativo in flagranza, è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di P.G. presente sul posto.

Tuttavia, se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

A seguito dell'arresto la P.G. può procedere a perquisizione locale o personale, al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, nonché all'identificazione dell'arrestato, anche eseguendo, rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e altri accertamenti di cui abbiamo parlato in precedenza.



Il fermo

Il fermo è un provvedimento finalizzato a consentire lo svolgimento delle indagini e consiste nell'assicurare che l'indiziato del reato per cui si procede non si sottragga agli accertamenti e alle altre attività d'indagine, dandosi alla fuga.

Ai sensi dell'art. 384 c.p.p., il fermo può essere disposto dal Pubblico Ministero - o eseguito di propria iniziativa dagli ufficiali e agenti di P.G. prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini - quando, anche fuori dei casi di flagranza, sussistono specifici elementi di prova che, anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga della persona gravemente indiziata di un delitto:

- per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni;
- ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

La Polizia giudiziaria può anche procedere al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato un indiziato fino ad allora ignoto ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Pubblico Ministero.

Una volta eseguito l'arresto o il fermo gli ufficiali e gli agenti di P.G. che li hanno eseguiti, o hanno avuto in consegna l'arrestato, devono darne immediata notizia al P.M. del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Contestualmente, devono avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, - in mancanza della quale l'assistenza legale sarà garantita da un difensore designato d'ufficio -, e devono informare immediatamente il legale dell'avvenuto arresto o del fermo.

La Polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.



Gli ufficiali e agenti di P.G. devono porre l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M. al più presto e, comunque, non oltre le ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, mediante la conduzione dello stesso nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Il P.M., tuttavia, può disporre che l'arrestato sia custodito nel luogo ove è avvenuto l'arresto domiciliare, dunque nell'abitazione di quest'ultimo o in altra privata dimora.

Entro le ventiquattro ore, la P.G. deve trasmettere al P.M. il verbale di arresto o fermo il quale deve contenere le ragioni che hanno determinato il provvedimento.

Nel caso in cui l'arresto o il fermo sia stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge ovvero l'arresto o il fermo sia divenuto inefficace per decorso dei termini, la P.G. deve disporre la liberazione immediata dell'arrestato/fermato e informarne subito il P.M. del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Entro quarantotto ore dalla richiesta di convalida del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) deve fissare l'udienza di convalida (artt. 390-391 c.p.p.) dandone avviso, senza ritardo, al Pubblico Ministero, al difensore, e all'arrestato o fermato liberato.

L'udienza viene svolta in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.

Il Pubblico Ministero, se compare, indica i motivi dell'arresto o del fermo e formula le richieste in relazione all'applicazione di misure cautelari.

Il GIP interroga l'arrestato o il fermato e qualora l'arresto o il fermo siano legittimamente eseguiti nel rispetto dei termini previsti per legge, può convalidare con ordinanza, l'arresto o il fermo.

Riepilogo e conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito:

- le ispezioni
- le perquisizioni



- i sequestri

Grazie per l'attenzione!

Grazie per l'attenzione.